



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 7

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

15^a seduta: martedì 14 febbraio 2023

Presidenza del presidente MARTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. – *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(158) DAMIANI. – *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(288) Daniela SBROLLINI. – *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'in-*

troduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(421) PAGANELLA e altri. – *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 288 e 421, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 155 e 158 e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 7

ROSSO (FI-BP-PPE), relatore 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. – *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(158) DAMIANI. – *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(288) Daniela SBROLLINI. – *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(421) PAGANELLA e altri. – *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 288 e 421, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 155 e 158 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421, sospesa nella seduta del 31 gennaio. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rosso.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò i disegni di legge n. 288, di iniziativa della senatrice Sbrollini, e il disegno di legge n. 421, a prima firma del senatore Paganella, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 288, esso reca contenuti analoghi al disegno di legge n. 155, di iniziativa del senatore Damiani, di cui la Commissione ha già avviato l'esame congiuntamente al disegno di legge n. 158, anch'esso del senatore Damiani. Esso mira, nello specifico, ad introdurre l'insegnamento dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. A tal fine, reca novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa proprio all'insegnamento dell'educazione civica, del medesimo tenore di quelle già illustrate con riguardo al disegno di legge n. 155.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 421, esso si compone di nove articoli e prevede l'introduzione, nel sistema nazionale di istruzione e formazione, dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria. Preciso che, a differenza di altri disegni di legge che provvedono all'istituzione del suddetto insegnamento integrandolo con l'insegnamento dell'educazione civica, il provvedimento in esame reca un'articolata e au-

tonoma disciplina del nuovo insegnamento dell'educazione finanziaria. L'articolo 1 individua la principale finalità del disegno di legge nel conseguimento, da parte degli studenti, della «cittadinanza economica», intesa come il complesso delle capacità e competenze che – nel rispetto delle regole del vivere civile – consentono al cittadino di effettuare scelte consapevoli e responsabili in materia economica e finanziaria. Il nuovo insegnamento, infatti, con l'obiettivo di contribuire al benessere economico individuale e sociale, sviluppa la conoscenza dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che sono alla base di tali scelte e fornisce, altresì, la capacità di percepire le implicazioni economiche delle scelte medesime sia in relazione a sé stessi sia in relazione alla società. L'articolo reca, poi, un elenco dettagliato delle finalità e dei principi dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, che sono individuati: nel conseguimento di un corretto rapporto con il denaro e con il suo valore, di un'adeguata percezione dei rischi connessi all'utilizzo del denaro e della capacità di gestirli; nel favorire un uso consapevole e responsabile di prodotti e servizi finanziari, ivi compresi i servizi finanziari digitali; nella promozione di un modello economico sostenibile, nel quale possano coniugarsi creazione di valore economico e sostenibilità sociale; nell'acquisizione della conoscenza delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.

Passo, quindi, ad illustrare l'articolo 2, il quale istituisce, con decorrenza dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, l'insegnamento dell'educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e ne stabilisce la disciplina. Voglio evidenziare che l'insegnamento dell'educazione finanziaria – avente ad oggetto lo sviluppo della conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio – è qualificato come trasversale. Ricordo, al riguardo, che trasversale è qualificato anche l'insegnamento dell'educazione civica dalla legge n. 92 del 2019. Al fine di includere le competenze finanziarie tra quelle che devono essere acquisite dagli studenti, viene novellato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, nella parte in cui elenca i livelli essenziali dei percorsi che le Regioni sono tenute ad assicurare nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Voglio ora soffermarmi sulle previsioni in base alle quali le istituzioni scolastiche promuovono il suddetto insegnamento e inseriscono, nel curriculum di istituto, l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone, per ciascun anno di corso, l'orario, nel rispetto delle soglie minime di 33 ore annue nella scuola secondaria di secondo grado e di 100 ore complessive nel curriculum verticale del primo ciclo. Detta disposizione prevede, inoltre, che l'insegnamento sia svolto nell'ambito del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e consente agli istituti scolastici di avvalersi, per raggiungere il predetto orario, della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità, previste dal regolamento di disciplina dell'autonomia delle istituzioni sco-

lastiche (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999). Le disposizioni in esame dispongono che il nuovo insegnamento sia affidato, in contitolarità, a più docenti, a uno dei quali è attribuita una funzione di coordinamento, e consentono alle istituzioni scolastiche di utilizzare le risorse dell'organico dell'autonomia. Al dirigente scolastico spetta verificare la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dalla legislazione vigente. Ai fini dell'espressione della valutazione, il docente coordinatore formula la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dagli altri docenti. Con riferimento all'attuazione delle disposizioni in esame, il Ministero dell'istruzione e del merito è incaricato di promuovere la creazione di Reti di scuole, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. L'articolo stabilisce, infine, che dall'attuazione delle illustrate disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, esso reca disposizioni relative agli obiettivi specifici per l'apprendimento e per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici. Nello specifico, l'articolo attribuisce a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione di tali obiettivi con riferimento alle seguenti tematiche: disciplina degli strumenti di pagamento e delle transazioni; formazione di base in materia di pianificazione e gestione delle finanze; elementi fondamentali di diritto bancario; educazione alla gestione dei rischi e dei rendimenti finanziari; formazione di base in materia di ambiente finanziario. L'individuazione degli obiettivi di apprendimento tiene conto dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche, delle iniziative innovative riguardanti gli ordinamenti degli studi e delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'autonomia, di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 11 e 12 del regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999). Detta individuazione è effettuata, altresì, in coerenza con le Linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola, redatte dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017.

L'articolo 4 provvede alla rimodulazione dell'organico dell'autonomia in conseguenza dell'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado. In particolare, l'articolo dispone che, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, il decreto ministeriale con cui è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale (ai sensi

dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015), con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, destini gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economico-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Ciò nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto delle disposizioni di razionalizzazione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico recate dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Si prevede, inoltre, che il suddetto personale sia assegnato prioritariamente ai licei. Al Ministero dell'istruzione e del merito è affidato il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 4, da effettuare entro il mese di gennaio di ciascun anno, nonché la comunicazione delle relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento all'articolo 5, si specifica che – nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 – esso provvede allo stanziamento di un milione di euro annui da destinare alla formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria. L'articolo 5 dispone, altresì, l'aggiornamento del richiamato Piano nazionale di formazione, al fine di ricompredervi la formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

L'articolo 6 prevede l'integrazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria con iniziative extra-scolastiche, tra le quali la formazione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali pubblici e privati. Sono demandate a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità di attuazione di tali forme di integrazione, nonché la determinazione dei criteri e dei requisiti per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche potranno collaborare. La disposizione stabilisce che, tra tali criteri e requisiti, sia inclusa la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3. Ai Comuni è conferita facoltà di promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali e dei loro organi.

L'articolo 7 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge. La disposizione avanza, in prospettiva, l'ipotesi di una eventuale modifica degli orari scolastici, al fine di inserire un'ora settimanale dedicata all'insegnamento dell'educazione finanziaria in tutti i percorsi di studi. Richiamo infine gli articoli 8 e 9, i quali recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto

speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, propongo di congiungere la discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421 a quella, già avviata, dei disegni di legge nn. 155 e 158, e preannuncio l'intenzione di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione, l'opportunità di avviare un ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo e l'esigenza di individuare una modalità procedurale condivisa per il seguito della discussione congiunta, inclusa la possibilità di demandare ad un Comitato ristretto la definizione di un testo unificato. Propongo pertanto che la discussione dei disegni di legge nn. 288, 421, 155 e 158 prosegua congiuntamente.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta del relatore s'intende accolta.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

